

Conditioni generali di contratto e di fornitura per partner commerciali di Carado GmbH (CGC per partner commerciali)

1. Generale

- 1.1 Le seguenti condizioni generali di contratto e di fornitura per partner commerciali (di seguito "CGC per partner commerciali") si applicano esclusivamente a tutti i contratti, nonché a tutte le dichiarazioni contrattuali, le forniture e le prestazioni di servizi a rivenditori o partner di assistenza (in seguito congiuntamente "partner commerciali"). Non riconosciamo termini e condizioni o controconferme del partner commerciale che siano in contrasto con le presenti CGC o che si discostino da esse, a meno che non le abbiamo espressamente accettate. Le nostre CGC per partner commerciali si applicano anche qualora noi garantissimo senza riserve consegne, servizi o offerte al partner commerciale essendo consapevoli che le condizioni o le controconferme del partner commerciale sono diverse o in contrasto con le nostre CGC per partner commerciali.
- 1.2 Le nostre CGC per partner commerciali si applicano esclusivamente nei confronti delle imprese ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile tedesco (BGB), delle persone giuridiche di diritto pubblico e dei fondi speciali di diritto pubblico.
- 1.3 Se non diversamente concordato, le CGC per i partner commerciali, nella versione valida al momento dell'ordine del partner commerciale o, in ogni caso, nell'ultima versione a lui comunicata in forma testuale, varranno anche come accordo quadro per analoghi contratti futuri, senza che si debba nuovamente riferimento ad essi in ogni singolo caso.
- 1.4 Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti del partner commerciale in relazione al contratto (ad es. la fissazione di scadenze, la notifica di difetti, il recesso o la riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. tramite lettera, e-mail, fax). I requisiti formali previsti dalla legge rimangono inalterati.

2. Stipula del contratto

- 2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti. I dati riportati nella descrizione dei servizi, i pesi, i costi di esercizio, le velocità ecc. devono essere considerati approssimativi.
- 2.2 Il contratto viene stipulato unicamente con la nostra conferma d'ordine scritta e si basa esclusivamente sul contenuto della conferma d'ordine e sulle presenti condizioni generali di contratto per i partner commerciali. Qualsiasi consenso verbale dei nostri rappresentanti o da altre parti interessate necessita di una conferma scritta da parte nostra.
- 2.3 L'ordinazione di prodotti contrattuali da parte del partner commerciale è considerata un'offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro un termine ragionevole dopo la consegna dell'ordine.
- 2.4 Ci riserviamo il diritto di rifiutare ordini se, ad esempio, non vendiamo più il prodotto in questione o difficoltà di produzione, modifiche di produzione, modifiche di modello, mancata consegna da parte dei fornitori principali, domanda inaspettatamente elevata o altri eventi imprevedibili o inevitabili ci impediscono di accettare l'ordine.
- 2.5 Ci riserviamo il diritto di apportare ragionevoli modifiche tecniche al design e all'equipaggiamento dei prodotti contrattuali durante il periodo di consegna. In generale, le modifiche sono considerate ragionevoli se non causano una modifica sostanziale dell'oggetto d'acquisto e del suo aspetto e non causano un deterioramento del valore. Il partner commerciale sarà tenuto ad accettare modifiche puramente estetiche dovute a modifiche del modello. Informeremo il partner commerciale immediatamente di questo tipo di modifiche.

3. Prezzi

- 3.1 Se non espressamente concordato diversamente, si applica quanto segue:
- 3.2 se il partner commerciale agisce come rivenditore, i prezzi, al netto di sconti, sono intesi netti "franco fabbrica" (EXW, Incoterms 2020). se il partner commerciale agisce come partner di assistenza, i prezzi sono intesi franco domicilio, senza dazi e imposte (DAP, Incoterms 2020). L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge deve essere indicata separatamente nella fattura all'aliquota prevista dalla legge il giorno della fatturazione
- 3.3 Se la consegna dovesse avvenire più di quattro mesi dopo la stipula del contratto o solo alla scadenza di tale termine a causa di circostanze di cui è unicamente responsabile il partner commerciale è, avremo il diritto di aumentare il prezzo di conseguenza a nostra ragionevole discrezione se, dopo la stipula del contratto, le voci di costo su cui si basa il nostro calcolo (in particolare i costi dei materiali e delle materie prime) dovessero aumentare per motivi di cui non siamo responsabili e se ciò comportasse un aumento dei costi totali dell'adempimento del contratto, tenendo conto di tutte le altre voci di costo. In caso di riduzione dei costi totali, ridurremo il prezzo di conseguenza a nostra ragionevole discrezione. Informeremo immediatamente il partner commerciale sull'adeguamento del prezzo. In caso di aumento del prezzo superiore al 10%, il partner commerciale ha il diritto di recedere dal contratto. Il recesso deve essere notificato immediatamente dopo la ricezione del contratto.
- 3.4 I costi di un'assicurazione sul trasporto, carico e spedizione e gli eventuali costi doganali sono a carico del partner commerciale, a meno che non sia stato concordato diversamente in forma scritta con la conferma d'ordine in singoli casi. Lo stesso vale per le tariffe, le imposte e altri oneri pubblici.
- 3.5 Condizioni di pagamento/credito
- 3.6 Il partner commerciale ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo nella misura in cui il suo diritto sia legalmente valido. Questa limitazione non si applica in caso di reclami del partner commerciale dovuti a difetti della fornitura, nella misura in cui il reclamo del partner commerciale si basa sullo stesso contratto individuale della nostra rivendicazione.
- 3.7 Se non è stato espressamente concordato diversamente e se il partner commerciale agisce come rivenditore, il prezzo concordato deve essere corrisposto entro 14 giorni di calendario dalla consegna e dall'esecuzione e dalla ricezione della fattura.
- 3.8 Se il partner commerciale agisce come partner di assistenza e se non è stato espressamente concordato diversamente, il prezzo concordato deve essere corrisposto entro 10 giorni di calendario, meno l'1,0% di sconto, o entro 30 giorni dalla consegna e dall'esecuzione e dalla ricezione della fattura, netto.
- 3.9 Il partner commerciale entra in mora di pagamento alla scadenza del termine di pagamento concordato. Durante il periodo di mora, verranno addebitati sul prezzo d'acquisto gli interessi di mora previsti dalla legge. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni causati dall'inadempienza.
- 3.10 Anche nell'ambito di un rapporto commerciale corrente, in casi giustificati siamo autorizzati a imporre per un'intera fornitura o una parte della fornitura il pagamento anticipato.

4. Termini di consegna

- 4.1 I termini di consegna iniziano solo quando sono stati chiariti tutti i dettagli dell'esecuzione e presuppongono l'adempimento puntuale e corretto degli obblighi del partner commerciale.
- 4.2 I termini di consegna e le scadenze vincolanti devono essere concordati esplicitamente. Se il partner commerciale richiede una versione modificata del prodotto contrattuale dopo la conferma d'ordine e noi accettiamo tale modifica contrattuale, il termine di consegna ricomincia o la data di consegna viene posticipata del periodo trascorso tra il termine di consegna originale e l'accordo

di modifica, a meno che le parti non concordino diversamente. Il partner commerciale si farà carico di eventuali costi aggiuntivi dovuti alle modifiche.

- 4.3 I nostri obblighi di consegna dipendono dalla consegna corretta e puntuale da parte dei nostri fornitori, a meno che non siamo responsabili della consegna errata o ritardata da parte dei nostri fornitori.
- 4.4 Non saremo responsabili per l'impossibilità di consegna o per i ritardi di consegna se questi sono dovuti a motivi forza maggiore o ad altri eventi imprevedibili e inevitabili al momento della stipula del contratto (ad es. disfunzioni, conseguenze di pandemie o epidemie, scioperi, chiusure forzate, carenze generali di energia o materie prime, ordini o misure ufficiali o legali) per i quali non siamo responsabili.
- 4.5 Informeremo immediatamente il partner commerciale dell'inizio e del termine di tali impedimenti. In caso di impedimenti temporanei, i termini di consegna o di esecuzione verranno prorogati o le date di consegna o di esecuzione posticipate della durata dell'impedimento più un periodo ragionevole per la riorganizzazione della fornitura. Se tali eventi dovessero complicare in modo irragionevole o impedirci di effettuare la fornitura o l'approvvigionamento e l'impedimento si protrae per più di sei mesi, ognuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto se l'adesione al contratto dovesse diventare irragionevole per loro a causa della durata dell'impedimento. L'eventuale controprestazione del partner commerciale dovrà essere immediatamente rimborsata.
- 4.6 Se siamo in ritardo con la consegna, il partner commerciale può concederci una proroga adeguata e recedere completamente o parzialmente dal contratto dopo la sua scadenza infruttuosa. Non è necessario concedere una proroga nei casi definiti ai sensi del § 323 comma 2 del Codice Civile tedesco (BGB) o del § 376 del Codice Commerciale tedesco (HBG). Se rispondiamo per mora, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni causati dal ritardo (il risarcimento dei danni in aggiunta all'adempimento) è limitata al 5% del prezzo netto di acquisto della consegna ritardata, a condizione che né noi né i nostri collaboratori non siamo colpevoli di dolo o negligenza grave, ad eccezione delle richieste di risarcimento dei danni dovuti a lesioni personali. In caso contrario, si applica il regime di responsabilità di cui al § 10.

5. Trasferimento del rischio e ritardo di accettazione

- 5.1 Se non è stato espressamente concordato diversamente e se il partner commerciale è un rivenditore, la consegna avviene franco fabbrica (EXW, Incoterms 2020), che è anche il luogo di adempimento per la consegna. Se il partner commerciale agisce in qualità di partner di assistenza, la consegna avviene sulla base degli Incoterms 2020, DAP, se non espressamente concordato diversamente. La consegna avviene franco fabbrica. Su richiesta e a spese del partner commerciale, i prodotti contrattuali vengono spediti a un altro luogo di destinazione (vendita per corrispondenza). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l'azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio).
- 5.2 Il rischio di perdita e deterioramento accidentale dei prodotti contrattuali passa al partner commerciale al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita per corrispondenza il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti contrattuali, nonché il rischio di ritardo, vengono tuttavia trasferiti già al momento della consegna dei prodotti contrattuali allo spedizioniere, al vettore o alla persona altrimenti incaricata di effettuare la spedizione.
- 5.3 Il rischio di perdita e deterioramento accidentale dei prodotti contrattuali passa al partner commerciale anche in caso di ritardo di accettazione. Se il partner commerciale viene a trovarsi in ritardo nell'accettazione, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento delle spese aggiuntive risultanti (in particolare i costi di immagazzinamento). Inoltre, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento delle spese aggiuntive o dei danni, se il partner commerciale non dovesse adempiere ai propri obblighi di collaborazione o causare in altro modo un ritardo nella consegna, a meno che

il partner commerciale non dimostri di non essere responsabile della violazione di tali obblighi o del ritardo.

6. Responsabilità per difetti

- 6.1 Per i diritti del partner commerciale in caso di difetti materiali e giuridici (compresa la consegna errata e incompleta, nonché il montaggio improprio o istruzioni di montaggio errate) valgono le disposizioni di legge, se non specificato diversamente di seguito. Le disposizioni speciali di legge per la consegna finale dei prodotti contrattuali a un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi del § 478 del Codice Civile tedesco BGB) rimangono in ogni caso inalterate. I diritti derivanti dal regresso del fornitore sono esclusi se il partner commerciale o un terzo da esso incaricato ha causato il difetto nel prodotto contrattuale stesso (in particolare attraverso installazioni o modifiche improprie del prodotto contrattuale non corrispondenti al livello attuale della tecnica o effettuate in contraddizione con le nostre raccomandazioni).
- 6.2 La nostra responsabilità per i difetti si basa soprattutto sull'accordo preso sulla qualità dei prodotti contrattuali e sull'uso previsto (compresi gli accessori e le istruzioni). Di conseguenza, tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del rispettivo contratto o che sono state rese pubbliche da noi nel momento della stipula del contratto saranno considerate un accordo sulla qualità. Se non è stato stipulato alcun accordo sulla qualità, la difettosità sarà determinata ai sensi dell'art. 434 par. 3 del Codice Civile tedesco BGB.
- 6.3 Nel caso di merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, siamo tenuti a fornire e, se necessario, ad aggiornare i contenuti digitali solo se è espressamente indicato in un accordo di qualità ai sensi del § 7.2. A questo proposito, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche rilasciate da produttori di telai o da altre terze parti (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).
- 6.4 Di principio non rispondiamo per i difetti di cui il partner commerciale è a conoscenza o non è a conoscenza per negligenza grave nel momento della stipula del contratto (§ 442 del Codice Civile tedesco BGB). Inoltre, il partner commerciale può inoltrare reclamo per eventuali difetti solo a condizione che abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e di notifica dei difetti (§§ 377, 381 del Codice Commerciale tedesco HGB). Qualora venga riscontrato un difetto durante la consegna, l'ispezione o in un momento successivo, siamo tenuti a comunicarlo immediatamente in forma scritta. In ogni caso, i difetti evidenti immediatamente riconoscibili senza un'ispezione più accurata (come i danni evidenti o le consegne errate) devono essere segnalati in forma scritta entro 3 giorni lavorativi dalla consegna. I difetti individuati nel corso di un'ispezione devono essere segnalati anch'essi in forma scritta al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. I difetti che non possono essere individuati durante l'ispezione e che si manifestano solo dopo di essa devono essere segnalati in forma scritta entro 3 giorni lavorativi dalla scoperta. Se il partner commerciale non esegue un'ispezione adeguata e/o non segnala i difetti riscontrati, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato o non segnalato in tempo o non correttamente è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.
- 6.5 In alternativa all'eliminazione dei difetti da parte nostra, il partner commerciale può eliminare un difetto personalmente o affidare l'eliminazione a un partner di assistenza previo accordo con noi. Anche dopo almeno 2 tentativi di eliminazione del difetto infruttuosi e in casi urgenti, ad esempio nel caso in cui sia compromessa la sicurezza d'esercizio o per evitare danni sproporzionati, il partner commerciale ha il diritto di eliminare personalmente il difetto secondo le nostre direttive tecniche e di richiedere a noi il risarcimento delle spese oggettivamente necessarie per l'eliminazione nel rispetto delle nostre direttive per l'assistenza ai clienti. Il diritto di riparazione personale non sussiste qualora avessimo il diritto di rifiutare una corrispondente prestazione supplementare ai sensi delle disposizioni di legge.
- 6.6 Per l'esecuzione di una prestazione supplementare da parte del partner commerciale alle condizioni di cui sopra vale quanto segue:

- 6.7 rimborseremo al partner commerciale le spese necessarie per l'ispezione e la prestazione supplementare, in particolare i costi per il trasporto, i viaggi, la manodopera e il materiale. L'ammontare del risarcimento è regolamentato nelle nostre direttive per l'assistenza ai clienti. I costi derivanti da una richiesta di riparazione di un difetto ingiustificata (in particolare i costi per il collaudo e il trasporto) non saranno rimborsati.
- 6.8 Il partner commerciale è tenuto ad eseguire le riparazioni in conformità alle nostre direttive tecniche, sostituendo o riparando le parti difettose. Prima di iniziare i lavori, deve informarci sul difetto e, se non esistono direttive tecniche per la riparazione del difetto in questione, sul tipo di riparazione prevista se i costi di riparazione previsti sono superiori a 150 euro.
- 6.9 I pezzi sostituiti diventano di nostra proprietà e devono essere messi a nostra disposizione su richiesta.
- 6.10 In singoli casi, siamo autorizzati ad eliminare personalmente il difetto invece di affidare l'eliminazione al partner commerciale. Se l'articolo consegnato è difettoso, inizialmente possiamo scegliere se eseguire la necessaria correzione eliminando il difetto (riparazione) o se consegnare un articolo privo di difetti (fornitura sostitutiva). Il nostro diritto di rifiutare la riparazione ai sensi delle condizioni di legge rimane inalterato. Il partner commerciale è tenuto a rimborsare i costi da noi sostenuti a seguito di una richiesta di eliminazione di un difetto ingiustificata (in particolare i costi per l'ispezione e il trasporto), a meno che la l'assenza di vizi non fosse stata riconoscibile dal partner commerciale.
- 6.11 Siamo autorizzati ad eseguire la riparazione solo se il partner commerciale paga il prezzo d'acquisto dovuto. Tuttavia, il partner commerciale ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
- 6.12 I diritti del partner commerciale al risarcimento dei danni o il rimborso delle spese superflue sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi del § 10 e sono altrimenti esclusi.

7. Riserva di proprietà

- 7.1 Ci riserviamo la proprietà di tutti i prodotti contrattuali da noi forniti fino nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale con il partner commerciale vengono saldati, in particolare anche dei crediti derivanti da riparazioni, forniture di ricambi e accessori, spese di rettifica e assicurazione. Questo vale anche per un saldo a nostro favore se singoli o crediti o tutti i crediti sono registrati in una fattura corrente (conto corrente) e il saldo è stato emesso.
- 7.2 I prodotti contrattuali soggetti a riserva di proprietà vengono trattati e lavorati per noi in qualità di produttore ai sensi del § 950 BGB (Codice civile tedesco), senza che noi ci assumiamo alcun obbligo. Se tali prodotti contrattuali vengono lavorati o combinati in modo irreversibile con altri articoli, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo in base al rapporto tra i valori indicati nella fattura dei prodotti contrattuali e degli altri articoli lavorati o combinati. Se i prodotti contrattuali vengono combinati con altri elementi mobili per formare un unico elemento che deve essere considerato l'elemento principale, il partner commerciale ci cede già ora la comproprietà di questo elemento nella stessa proporzione. Il partner commerciale è tenuto a mantenere la proprietà o la comproprietà in custodia per noi a titolo gratuito.
- 7.3 Il partner commerciale è tenuto a fornirci in qualsiasi momento le informazioni necessarie per il perseguimento dei diritti di proprietà o comproprietà. Se il partner commerciale non è il proprietario dell'oggetto principale, ci cede già ora i propri crediti nei confronti del proprietario dell'oggetto principale, indipendentemente dal tipo, per garantire i crediti e gli obblighi menzionati all'inizio fino all'importo del prezzo di acquisto concordato tra noi e il partner commerciale (IVA inclusa). Accettiamo la cessione.
- 7.4 Il partner commerciale è autorizzato a rivendere i prodotti contrattuali con riserva di proprietà nella normale attività commerciale. Tuttavia, in questo modo cede a noi tutti i crediti derivanti dalla vendita di questi prodotti contrattuali per un importo pari al prezzo d'acquisto concordato tra noi e il partner commerciale (IVA inclusa), che risultano per il partner commerciale dalla

rivendita, indipendentemente dal fatto che i prodotti contrattuali siano rivenduti senza o dopo la lavorazione. Il partner commerciale è autorizzato a riscuotere questo credito dopo la sua cessione e dopo aver ricevuto la nostra autorizzazione. La nostra facoltà di riscuotere il credito rimane inalterata, ma ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il partner commerciale adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento e non è in mora.

- 7.5 In tal caso, tuttavia, possiamo chiedere al partner commerciale comunicarci i crediti ceduti e i rispettivi debitori, di fornire tutte le informazioni necessarie alla riscossione, di consegnare i documenti pertinenti e informare i debitori (terzi) sulla cessione.
- 7.6 Il partner commerciale non può né dare in pegno i prodotti contrattuali soggetti a riserva di proprietà né cederli in garanzia. Se sono previsti sequestri, confische o altre disposizioni da parte di terzi, il partner commerciale è tenuto a informarci immediatamente e a fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari per tutelare i nostri diritti. Ufficiali giudiziari o parti terze devono essere informati sulla nostra proprietà. Se il partner commerciale dovesse violare questo obbligo e noi dovessimo sostenere spese per far valere il nostro diritto di proprietà, in particolare per le misure volte a eliminare l'interferenza di terzi, ad esempio i costi risultanti da processo di intervento, le spese vanno a carico del partner commerciale.
- 7.7 I prodotti contrattuali soggetti a riserva di proprietà devono essere assicurati adeguatamente. Il partner commerciale si impegna a stipulare un'assicurazione completa per camper e caravan con una franchigia adeguata, a condizione che i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione spettino a noi. Il partner commerciale ci autorizza a richiedere un certificato di sicurezza per l'assicurazione casco e a chiedere informazioni sul rapporto assicurativo di cui sopra. Se il partner commerciale non dimostra l'esistenza della copertura assicurativa consegnando un certificato di assicurazione al più tardi al momento della consegna dei prodotti contrattuali soggetti a riserva, siamo autorizzati a stipulare noi stessi l'assicurazione casco totale a spese del partner commerciale, a versare il premio assicurativo e a riscuoterlo come parte del credito derivante dal contratto di acquisto.
- 7.8 Il nostro diritto alla copertura assicurativa non esonera il partner commerciale dall'obbligo di assumersi la responsabilità che ne deriva.
- 7.9 Il partner commerciale è tenuto a mantenere in buone condizioni i prodotti contrattuali soggetti a riserva di proprietà. Se richiedono riparazioni, il partner commerciale è tenuto a eseguirle personalmente, nella misura in cui è autorizzato a farlo in qualità di partner commerciale, oppure ad affidare la riparazione a partner idonei da noi autorizzati. Le misure di riparazione ci devono essere comunicate anticipatamente.
- 7.10 I diritti di garanzia del partner commerciale non vengono limitati da questa disposizione.
- 7.11 Per verificare lo stato dei prodotti contrattuali da noi forniti siamo autorizzati ad accedere ai locali del partner commerciale in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro.
- 7.12 Se il partner commerciale non adempie ad obblighi materiali quali il pagamento a nostro favore e noi recediamo dal contratto, abbiamo il diritto di richiedere la restituzione dei prodotti contrattuali con riserva di proprietà, senza pregiudicare gli altri nostri diritti. In questo caso, il partner commerciale deve garantirci l'accesso immediato ai prodotti contrattuali e consegnarci tali prodotti.
- 7.13 Se il valore delle disposizioni e delle garanzie per noi esistenti supera complessivamente i crediti garantiti di oltre il 10 %, su richiesta del partner commerciale siamo tenuti a svincolare cauzioni da noi scelte.

8. Diritti e obblighi del partner commerciale

- 8.1 Il partner commerciale è tenuto a istruire i propri clienti sull'uso e sul funzionamento corretto della merce contrattuale e soprattutto a fornire informazioni sulla sicurezza e sul peso. A tal fine può utilizzare le informazioni e i moduli da noi forniti.

- 8.2 Il partner commerciale si impegna inoltre a sottoporre la merce contrattuale ad un accurato controllo della merce in uscita al momento della consegna al cliente finale. Se dopo la consegna il partner commerciale monta degli accessori sulla merce oggetto del contratto, se ne assume personalmente la responsabilità. Il partner commerciale è tenuto a garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e legali durante il montaggio e a informare il cliente finale sulle conseguenze che ne derivano (ad es. aumento della massa effettiva del veicolo).
- 8.3 Il partner commerciale deve sempre impiegare una quantità sufficiente di personale adeguatamente qualificato e formarlo in modo adeguato. A tal fine, il partner commerciale si impegna ad iscrivere i propri dipendenti addetti alla vendita, al servizio clienti e/o all'officina a corsi di formazione a proprie spese e su accordo con noi. Non ci assumiamo alcuna spesa risultante dalla partecipazione, in particolare spese di viaggio e di alloggio, né la remunerazione dei dipendenti del partner commerciale che partecipano ai corsi di formazione.
- 8.4 In particolare, il partner commerciale deve assicurarsi che il personale da lui impiegato disponga delle conoscenze necessarie per il calcolo del peso e sia in grado di fornire loro consulenza al riguardo.
- 8.5 Il partner commerciale riconosce e rispetta le linee guida e gli standard dei rivenditori e dei partner di assistenza di cui al punto 14. Se il partner commerciale dovesse non rispettarle o violarle ripetutamente, abbiamo il diritto di rescindere tutti i contratti stipulati con il partner commerciale tramite comunicazione al partner commerciale. Ulteriori rivendicazioni e diritti rimangono inalterati in termini di ragione e importo, conformemente alle disposizioni del contratto in questione.

9. Responsabilità

- 9.1 La nostra responsabilità per i danni, indipendentemente dai motivi giuridici, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e azione non autorizzata, nella misura in cui siano dovuti a colpa, è limitata ai sensi del presente § 10.
- 9.2 Se ai sensi delle disposizioni di legge in conformità ai presenti termini e condizioni siamo tenuti a rispondere per danni causati da negligenza da parte di organi esecutivi, rappresentanti legali, dipendenti o altri agenti ausiliari, rispondiamo nel modo seguente:
- 9.3 La nostra responsabilità sussiste solo in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Per obblighi contrattuali rilevanti si intendono quegli obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa affidamento regolarmente e può fare affidamento. Se siamo responsabili, la nostra responsabilità è limitata al danno tipico prevedibile al momento della conclusione del contratto. Ne fanno parte tutti i danni che abbiamo previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto nel momento della sua stipula o che avremmo dovuto prevedere se avessimo operato con la dovuta diligenza.
- 9.4 Restano impregiudicate le responsabilità previste dalla legge per lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute e per occultamento fraudolento del difetto, in caso di inadempimento volontario o per negligenza grave di un obbligo derivante dall'assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento e ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
- 9.5 Le disposizioni di responsabilità di cui sopra si applicano di conseguenza se il partner commerciale fa valere una richiesta di rimborso di spese superflue invece di una richiesta di risarcimento di danni in sostituzione della prestazione.
- 9.6 Nella misura in cui la nostra responsabilità è limitata o esclusa in base alle disposizioni di cui sopra, anche la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali, agenti ausiliari e dipendenti è limitata allo stesso modo.

10. Termini di prescrizione

- 10.1 Il termine di prescrizione per i reclami per difetti è di un anno a partire dal trasferimento del rischio. Questo vale anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente imputabili a un difetto della merce.
- 10.2 Il termine di prescrizione non si applica alle richieste di risarcimento di danni causati da dolo e colpa grave o a lesioni colpose al corpo, alla salute e alla vita. Restano inoltre immutate le disposizioni di legge in materia di prescrizione in caso di regresso del fornitore.

11. Conformità

- 11.1 Il partner commerciale garantisce il rispetto di tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili in materia di fiscalità, controlli sui cambi e regolamenti doganali, leggi anticorruzione, antitrust, riciclaggio di denaro o altre leggi penali e tutte le altre leggi, norme o regolamenti applicabili (collettivamente, le "leggi sulla compliance"), sia da parte sua che dai suoi dirigenti, funzionari e dipendenti.
- 11.2 Il partner commerciale si impegna a rispettare almeno gli standard specificati nel Codice di condotta per i partner commerciali nell'ambito del rapporto commerciale e a garantirne l'osservanza da parte dei propri dipendenti.
- 11.3 Per dimostrare il rispetto di tali clausole di integrità, il partner commerciale deve compilare in modo corretto i registri contabili e i registri aziendali. In particolare, il partner commerciale garantisce che in passato sono state redatte documentazioni complete e accurate di tutte le spese relative al rapporto d'affari con noi, specificando lo scopo di ogni spesa e il destinatario per o a favore del quale è stata effettuata, e che tali documentazioni verranno redatte per intero e in modo accurato anche in futuro. Abbiamo il diritto di richiedere in qualsiasi momento al partner commerciale informazioni e prove adeguate in merito al rispetto degli obblighi assunti. In caso di sospetto, ci riserviamo il diritto di verificare questi registri contabili o di incaricare un revisore di effettuare tale verifica. Abbiamo inoltre la facoltà di trasferire tali diritti a un fornitore di servizi da noi incaricato, in particolare a una società di revisione.
- 11.4 Il partner commerciale ci terrà indenni da qualsiasi responsabilità subita in conseguenza di una violazione della presente clausola di integrità. L'indennizzo comprende i danni economici nonché tutti i costi e le spese sostenuti in relazione alla violazione della presente clausola di integrità.
- 11.5 Se il partner commerciale dovesse non rispettare o violare ripetutamente la presente clausola di integrità, avremo la facoltà di rescindere qualsiasi accordo stipulato con il partner commerciale mediante notifica al partner stesso. Ulteriori rivendicazioni e diritti rimangono inalterati in termini di ragione e importo, in conformità alle disposizioni del contratto in questione.

12. Disposizioni finali

- 12.1 Se il partner commerciale è un commerciante, la nostra sede è il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, compresi gli obblighi di pagamento del partner commerciale.
- 12.2 Se il partner commerciale è un commerciante, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale tra noi e il partner commerciale è la nostra sede legale. Tuttavia, abbiamo il diritto di citare in giudizio il partner commerciale presso qualsiasi altro foro competente.



- 12.3 Per tutti i rapporti contrattuali ed extracontrattuali si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e delle disposizioni del diritto privato internazionale.
- 12.4 Se le presenti CGC dovessero presentare lacune, le disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto d'acquisto e allo scopo delle presenti CGC se fossero state a conoscenza della lacuna, si considerano concordate per colmare tali lacune. Inoltre, si applica il contratto di distribuzione o di assistenza esistente tra le parti.

13. Documenti supplementari

Documenti complementari e vincolanti per regolare la collaborazione con il partner commerciale sono disponibili per questo su nostro portale partner e Brandmanager.